

COMUNE DI NOVARA

Variante parziale del P.R.G.C. vigente (D.G.R. n° 51 – 8996 del 16/6/2008 e s.m.i.) ex articolo 17 comma 5 della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.ei. relativa a un'integrazione normativa riguardante il complesso universitario di Via Perrone.

Relazione Urbanistica

Sindaco

Alessandro Canelli

Assessore allo Sviluppo del Territorio Valter Mattiuz

Dirigente del Settore Sviluppoo del Territorio Arch. Maurizio Foddai

Funzionario Tecnico Responsabile Unità Urbanistica Arch. Pian. Grazia Tamburello

Novembre 2022

1. Premessa

Il Comune di Novara è provvisto di PRG la cui variante strutturale generale è stata definitivamente approvata in data 16.06.2008 con DGR n. 51 – 8996; con tale provvedimento sono state introdotte alcune modifiche "ex officio" relative alle Norme Tecniche di Attuazione ed alle prescrizioni cartografiche.

Le modifiche ex officio sono state in parte oggetto di presa d'atto con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 18.12.2008 e recepite negli elaborati di PRG mediante apposito aggiornamento cartografico.

Successivamente all'approvazione della Variante Strutturale generale sono state approvate:

- n. 1 Variante Strutturale ex art. 17 co. 4 e 15 della L.R. 56/77 e ss.mm. ed ii di approvazione progetto definitivo Piano Particolareggiato e contestuale variante di PRG relativo all'attuazione delle aree produttive e logistiche del quadrante Nord Ovest della Città, atto di Consiglio Comunale n. 82 del 27.12.2018;
- il Piano Particolareggiato di cui sopra è stato variato ai fini tipologico insediativi e di standard con contestuale Variante Parziale al PRG n. 19, ai sensi dei combinati disposti degli artt. 39, 40 e 17 co.5 della L.R. 56/77 e s.m.i., giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 14.9.2020;
- n. 20 Varianti Parziali al vigente PRG ai sensi dell'art. 17 comma 5 (ex comma 7) della L.R. 56/77 e ss.mm. ed ii., i cui atti deliberativi di approvazione si riportano:

D.C.C. n. 70 del 05.11.2009, n. 24 del 28.03.2011, n. 82 del 17.12.2012, n. 15 del 4.4.2013, n. 24 dell'8.5.2013, n. 69 del 2.12.2013, n. 70 del 02.12.2013, n. 38 del 15.05.2014, n. 98 del 27.10.2014, n. 99 del 27.10.2014, n. 109 del 15.12.2014, n. 76 del 15.12.2016, n. 51 del 26.9.2018, n. 31 del 18.6.2020, n. 32 del 18.06.2020, <n. 57 del 14.9.2020>, n. 66 del 9.11.2020, n. 79 e n. 80 del 21.12.2021, n. 68 del 14.11.2022.

Oltre all'approvazione delle Varianti di cui al punto precedente sono state approvate ulteriori Varianti ai sensi dell'art. 16 bis della L.R. 56/77 e ss.mm.ii finalizzate al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare contestuali al Piano Triennale delle Alienazioni, approvate con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 39 del 15.05.2014 (ex Macello Comunale - ex Acquedotto di V. Giulietti - Porzione di immobile di Via P.Generali) e n. 97 del 27.10.2014 (Prime tre campate del Mercato coperto).

Nell'ambito dell'attività amministrativa volta all'approvazione delle opere pubbliche di competenza sovra comunale, nell'ambito delle procedure relative all'approvazione di Accordi di Programma e/o Intese Stato Regione, in sede di CdS sono state apportate le seguenti modifiche al PRGC:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 20.07.2015 per l'approvazione del Progetto Definitivo dei lotti n. 0 e 1 della Tangenziale di Novara progetto ANAS>;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 dell'11.3.2016 per la sottoscrizione dell'Accordo di Programma relativo alla Città della Salute e della Scienza di Novara Ambito n. 1 per la realizzazione del Nuovo Ospedale e Università progetto preliminare dell'opera <ratificata ex art. 34 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i>;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 15.12.2016 per l'approvazione del Progetto Definitivo con contestuale variante urbanistica al PRG S.R. 211 Completamento dell'adeguamento della sezione stradale nel tratto Novara-Nibbiola 1° lotto funzionale Novara-Garbagna dal km. 76+970 (cod. 014NO05);
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 21.12.2016 per la ratifica dell'Accordo di Programma in variante al P.R.G. <ex art. 34 D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i> sottoscritto tra il Comune di Novara e l'Agenzia del Demanio, con delega anche da parte del Ministero della Difesa,

riferito a "Dismissione, Valorizzazione e Riutilizzo degli immobili pubblici dell'ex Demanio Militare <Caserma Passalacqua, Caserma Cavalli e Caserma Gherzi> siti in Novara";

- deliberazione di Consiglio Comunale 47 del 24.07.2020 per l'approvazione di un progetto per un micro impianto idroelettrico da realizzarsi sul torrente Terdoppio con contestuale modificazione di PRG ai sensi dell'art. 17 bis. c. 15 bis LR 56/77 e s.m.i. per l'area sottesa dall'impianto;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 17.03.2022 di ratifica dell'AdP con contestuale Variante Semplificata di adeguamento al PRG del progetto della fermata RFI Agognate linea storica NO-BI per la sola parte relativa alla connessione viaria con l'Ambito T12;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 14.11.2022 riferita all'autorizzazione di competenza provinciale ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.vo 3.4.2006 n. 152 smi per la realizzazione di un impianto di autodemolizione e microbonifica stradale in Via Gherzi n. 7/9 da parte della Soc. Multiservice S.r.I., con contestuale variante urbanistica al PRG ai sensi dell'art. 17 bis c.15 bis L.R. 56/77 e s.m.i.

Nell'ambito dell'attività prevista dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (D.P.R. 160/2010 art. 8 e s.m.i.) il Comune di Novara ha, con propria D.C.C. n. 30 del 4.4.2015, approvato la Variante semplificata SUAP, di natura normativa, per l'inserimento di una nuova destinazione d'uso nell'ambito S6;

Nel corso dell'applicazione del PRG 2008 sono state riscontrate dagli uffici o sono state evidenziate da istanze pubbliche/private, errori, contraddizioni o richieste di modifica riconducibili al dettato normativo di cui all'art. 17 co. 12, che di seguito si riportano gli estremi:

deliberazioni di Consiglio Comunale n. 89 del 18.12.2008, n.19 del 16.03.2009, n. 30 dell'11.05.2009, nn. 24- 25 e 26 del 26.05.2010, n. 31 dell'8.07.2010, n. 14 del 14.03.2011, n. 22 del 28.03.2011, n. 68 del 05.12.2011, n. 23 del 16.04.2012, n. 12 del 13.03.2013, n. 14 del 04.04.2013, n. 71 del 02.12.2013, n. 14 del 27.03.2014, n. 50 del 16.06.2014, n. 31 del 04.05.2015, n. 78 del 21.12.2015, n. 8 del 15.02.2016, nn. 77 e 78 del 15.12.2016, n. 11 del 23.2.2017, n. 39 del 20.6.2018, n. 46 del 23.9.2019, n. 58 del 25.10.2019, n. 17 del 30.4.2020, n. 16 del 28.4.2021, n. 52 del 19.7.2021, n. 42 del 30.6.2022, n. 69 del 14.11.2022, n. 74 del 28.11.2022, n. 81 del 15.12.2022, n. 1 del 23.1.2023, per un totale di n. 33 deliberazioni.

Ad oggi risulta in formazione, e quindi in itinere:

- n. 1 Variante Strutturale ex art. 17 co. 4 L.R. 56/77 e s.m.i. formata ed approvata secondo le procedure dell'art. 15 comma 1 e segg. di adeguamento alla disciplina Seveso III relativa agli stabilimenti soggetti al Rischio di Incidente Rilevante <deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 7.3.2022 riferita all'adozione del Progetto Preliminare>;
- n. 1 proposta di Piano Particolareggiato Esecutivo di iniziativa privata con contestuale Variante urbanistica ex art. 17 comma 5 della L.R 05.12.1977 n. 56 e s.m.i. inerente il progetto di trasformazione urbana di un'area sita in Corso Vercelli -Ambito A42 presentata dalla Soc. S.I.L. S.p.A, dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità, dalla Soc. Nova Coop Società Cooperativa, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 dell'11.7.2022;
- n. 1 proposta di Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica convenzionato in variante al PRG vigente, relativo all'attuazione delle aree produttive e logistiche del quadrante nord ovest della Città di Novara ambito T12. Adozione del progetto preliminare di variante n. 2 al Piano Particolareggiato con contestuale Variante Semplificata SUAP ai sensi dell'art. 17 bis co. 4 della L.R. 56/77 e smi e dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i. "Progetto per la realizzazione di nuovi parcheggi privati e di n. 2 rotatorie".

Infine sono stati formati e approvati diversi Strumenti urbanistici attuativi che hanno portato alla trasformazione di altrettante aree circoscritte del territorio.

2. La nuova variante

In data 27/6/2022, è pervenuta al Comune la nota prot. n. 66553 (Allegato A), successivamente integrata in data 25/10/2022 prot. n. 0110718, con la quale l'Università del Piemonte Orientale e l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte richiedono congiuntamente l'inserimento fra le destinazioni d'uso insediabili nel complesso universitario sito in via Perrone anche di quella relativa alla ristorazione.

La richiesta è stata motivata dai richiedenti con l'opportunità, nell'ambito di un processo di riordino e valorizzazione dell'immobile di proprietà dell'UPO e concesso in comodato a EDISU Piemonte, di estendere nelle ore serali l'accesso ai locali della mensa a una pluralità di utenti anche, estranei alla fruizione universitaria, configurando quindi l'attività di ristorazione.

Il complesso universitario di via Perrone è classificato dal vigente PRG come *Attrezzature scolastiche e Università* ed è disciplinato dagli articoli 10 e 21.4 delle Norme di attuazione. La destinazione d'uso attualmente ammessa dall'articolo 13 delle stesse Norme è la C3.8 (Attrezzature Universitarie). La ristorazione rientra invece nella C1.4 (Pubblici esercizi, bar, ristoranti, locali di ritrovo e locali per lo spettacolo).

La funzione della mensa, attualmente in atto, in quanto rivolta esclusivamente agli utenti del plesso universitario, si configura come un servizio strettamente correlato al medesimo e risulta quindi già compatibile con la destinazione d'uso prevista dal PRG.

L'utilizzo degli stessi locali non più esclusivamente come mensa universitaria, bensì per lo svolgimento di attività di ristorazione si configura invece a tutti gli effetti come funzione commerciale, attualmente non prevista dal PRG.

3. L'oggetto della variante

L'immobile oggetto della presente variante è di proprietà del Demanio, concesso in uso all'Università del Piemonte Orientale e successivamente concesso in comodato all'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte con contratto stipulato in data 24 marzo 2016.

La variante urbanistica comporta modifiche alla Tav. P4.00 del PRG e alle Norme di attuazione e, in particolare, l'articolo 21.5 delle Norme di attuazione viene integrato con la seguente lettera n): «Oltre alla destinazione specifica assegnata dalla tavola di Piano P4.28 e fermi restando gli indici previsti dalla lettera a) del precedente art. 21.4 (Parametri), nei locali siti all'interno del complesso universitario di via Perrone e adibiti a mensa universitaria è ammessa la destinazione d'uso C1.4 (Pubblici esercizi, bar, ristoranti, locali di ritrovo e locali per lo spettacolo) di cui all'articolo 13.2».

La presente variante, rientra nella fattispecie di variante parziale prevista dall'articolo 17, comma 5, della legge regionale 56/77, in quanto:

- a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 della L.R. n. 56/77 e s.m.e i. per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi previsti;
- d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 della L.R. n. 56/77 e s.m.e i. per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti;

- e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente;
- non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 2 per cento;
- g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

4. Il Contributo Straordinario di Urbanizzazione

L'articolo 16, comma 4, del Testo Unico dell'Edilizia, cioè il D.P.R. 380 del 2001, alla lettera d-ter) stabilisce quanto segue:

Art. 16 (L) - Contributo per il rilascio del permesso di costruire

(omissis)

- 4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione:
- a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
- b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
- c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
- d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali;
- d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), anziché quelli di nuova costruzione;

(lettera aggiunta dall'art. 17, comma 1, lettera g), legge n. 164 del 2014)

d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il Comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche.

(lettera aggiunta dall'art. 17, comma 1, lettera g), legge n. 164 del 2014)

In altri termini, Il Contributo Straordinario di Urbanizzazione (CSU) è una componente addizionale del Contributo di costruzione che si applica a tutti gli interventi di carattere edificatorio che per poter essere assentiti necessitano di modifiche del Piano Regolatore o di deroghe al medesimo.

L'articolo 10, comma 9, del Regolamento per l'applicazione dei Contributi di Costruzione, approvato con D.C.C. n. 19 del 17 aprile 2018 e successive modifiche e integrazioni, al quinto capoverso precisa che sono esclusi dall'applicazione del CSU le varianti in attuazione di procedimenti di valorizzazione del patrimonio pubblico immobiliare, ai sensi dell'art. 58 del D.L. n° 112/2008, convertito in legge n° 113/2008

Nel caso di specie, dunque, il CSU non trova applicazione.

5. La verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

L'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 prevede che tutti i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale siano preventivamente sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

L'articolo 3 della Legge Regionale n. 56/77 e sue successive modifiche e integrazioni include fra tali piani e programmi gli strumenti di pianificazione e loro varianti.

Per quanto la variante in oggetto, nel passaggio da mensa universitaria a locale di ristorazione non modifichi in modo sostanziale le ripercussioni sulle matrici ambientali, e cioè traffico, aria, suolo e sottosuolo, acque, energia, aspetti acustici, tuttavia la stessa non rientra fra i casi di esclusione indicati al comma 4 del richiamato art. 6 del D.Lgs n. 152/2006.

Di conseguenza è già stata avviata, con determina dirigenziale n. 1 del 13/1/2023, la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, sulla base del Documento Tecnico Preliminare, fornito dal soggetto proponente unitamente all'istanza di variante e allegato alla presente proposta.

6. Verifica di coerenza della Variante con le norme del Piano Paesaggistico Regionale

Il Piano paesaggistico regionale descrive il paesaggio piemontese nei suoi caratteri identitari, al fine di garantire che sia adeguatamente conosciuto, tutelato, valorizzato e regolato, riconoscendone i valori fondamentali e individuandone le principali criticità. Per assicurare il corretto equilibrio tra sviluppo delle comunità e salvaguardia dei principali ambiti di pregio paesaggistico, prevede misure di tutela che traducono i riconoscimenti di valore del paesaggio in disposizioni normative che incidono direttamente o indirettamente sui processi di trasformazione; ciò a partire dal Sistema delle strategie e dagli obiettivi descritti all'interno dell'Allegato A alle Norme di attuazione (NdA), che costituiscono il fondamentale riferimento per le scelte di governo del territorio. L'Allegato B alle NdA (Obiettivi specifici di qualità paesaggistica per ambiti di paesaggio) individua inoltre per ciascuno dei 76 Ambiti di paesaggio in cui è stato suddiviso il territorio regionale, specifici obiettivi e linee di azione che, come indicato all'articolo 10 delle NdA "Ambiti di paesaggio", costituiscono indirizzi per la formazione degli strumenti di pianificazione. Obiettivi finalizzati alla tutela e valorizzazione dell'intero territorio regionale riferiti specificamente alle differenti componenti paesaggistiche riconosciute dal PPR sono precisati all'interno dei relativi articoli delle norme di attuazione

Il PPR definisce altresì nelle **Schede degli Ambiti di paesaggio**, che descrivono nel dettaglio le caratteristiche naturali, storico-culturali e insediative relative ai 76 ambiti individuati, **indirizzi e orientamenti strategici** peculiari per ciascun territorio, rivolti alla realizzazione degli interventi da attuarsi all'interno dei diversi contesti paesaggistici.


Con riferimento all'apparato prettamente normativo, il Piano prevede all'interno delle NdA **obiettivi, indirizzi, direttive e prescrizioni** per le componenti paesaggistiche riconosciute dal Ppr all'interno del territorio regionale e rappresentate nella tavola P4 e individua, per i beni paesaggistici di cui agli articoli 136 e 157 del d.lgs. 42/2004 - *Codice dei beni culturali e del*

paesaggio (Codice), rappresentati nella Tavola P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte specifiche prescrizioni d'uso ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b) del Codice stesso, riportate nelle singole schede del Catalogo.


In attesa dell'adeguamento al PPR, come previsto dell'articolo 46, comma 9, delle NdA ogni variante apportata allo strumento urbanistico deve essere coerente con le previsioni del Ppr stesso, **limitatamente alle aree oggetto della variante**.

Tutte le varianti devono quindi rispettare le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti del Ppr contenute nelle NdA all'articolo 3, comma 9, all'articolo 13, commi 11, 12 e 13, all'articolo 14, comma 11, all'articolo 15, commi 9 e 10, all'articolo 16, commi 11, 12 e 13, all'articolo 18, commi 7 e 8, all'articolo 23, commi 8 e 9, all'articolo 26, comma 4, all'articolo 33, commi 5, 6, 13 e 19, all'articolo 39, comma 9 e all'articolo 46, commi 6, 7, 8, 9, e nelle Schede del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, e al contempo dimostrare di essere coerenti con gli obiettivi, gli indirizzi e le direttive del PPR.

L'area oggetto della presente variante ricade nel Centro Storico del capoluogo, ma non è interessata da vincoli di natura paesaggistica imposti dal PPR, come si evince dalle seguenti tavole:



Estratto tavola P2 Beni paesaggistici del Piano Paesistico Regionale



Estratto tavola P2 Beni paesaggistici del Piano Paesistico Regionale

Legenda



Piano Paesistico Regionale TAV. P2 BENI PAESAGGISTICI - legenda Immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt 136 e 157 del D lgs n 42 del 2004

Bene ex L 1497-39 poligoni




Aree tutelate per legge ai sensi dell art 142 del D lgs n 42 del 2004

Lettera m - Le zone di interesse archeologico - art 23 NdA



In particolare, l'articolo 35 del PPR così dispone:

- [1] Il Ppr individua, nella Tavola P4, gli insediamenti urbani consolidati, costituiti da tessuti edificati compatti, quali componenti strutturali del territorio regionale, distinguendo tre tipi di morfologie insediative (m.i.):
 - a. urbane consolidate dei centri maggiori (m.i. 1);
 - b. urbane consolidate dei centri minori (m.i. 2);
 - c. tessuti urbani esterni ai centri (m.i. 3).
- [2] La disciplina delle aree di cui al presente articolo è orientata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - qualificazione dello spazio pubblico e dell'accessibilità pedonale ai luoghi centrali,
 con contenimento degli impatti del traffico veicolare privato;
 - caratterizzazione del paesaggio costruito con particolare attenzione agli aspetti localizzativi tradizionali (crinale, costa, pedemonte, terrazzo, ecc.) e agli sviluppi urbanizzativi.



Estratto tavola 4.8 del Piano Pesistico Regionale

LEGENDA



Tessuti urbani esterni ai centri (art. 35) m.i.3

Come già precisato ai precedenti punti 2 e 3, la presente variante ha per oggetto gli adeguamenti normativi necessari all'ottenimento della conformità urbanistica correlata alla trasformazione dell'attuale mensa universitaria in locale di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e, in quanto tale:

- non introduce modifiche alla classificazione urbanistica o ai parametri urbanistici vigenti, ma si limita ad aggiungere una nuova destinazione d'uso, peraltro del tutto analoga a quella già esistente e con essa compatibile, se non per aspetti di natura meramente commerciale;
- non interessa aree sottoposte a vincolo paesaggistico;
- non interessa aree classificate dall'articolo 35 del PPR come urbane consolidate;
- non implica consumo di suolo;
- non implica interventi di trasformazione edilizia e rispetta la morfologia del tessuto edilizio esistente;
- non comporta nuove realizzazioni o modifiche dello stato dei luoghi.

La variante in oggetto non comporta quindi interventi che interagiscono con le norme del PPR. e, di conseguenza, si ritiene che la medesima sia coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le direttive del PPR stesso.

In ogni caso si richiama il contenuto del punto 6.2 della Relazione di verifica di assoggettabilità alla VAS allegata alla presente variante.

7. Elaborati della Variante

Gli elaborati che costituiscono la Variante del PRG in oggetto sono i seguenti:

- Relazione Urbanistica
- NTA PRG Vigente Art. 21.5 stralcio Agg. Novembre 2022;
- NTA PRG Comparativa Art. 21.5 stralcio Agg. Novembre 2022;
- NTA PRG Variante Art. 21.5 stralcio Agg. Novembre 2022;
- Tav. P4_00 Vigente Agg. Dicembre 2021;
- Tav. P4_00 in Variante Agg. Novembre 2022;
- Documento Tecnico Preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS e tavole allegate:
 - 01. Inquadramento aerofotogrammetrico e urbanistico
 - 02. Inquadramento catastale
 - 03. Planimetria